



Benefici per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

A.C. 1458

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1458
Titolo:	Introduzione del comma 220-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefici per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
adozione quale testo base:	6 aprile 2022
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il **Testo Unificato** della proposta di legge di iniziativa parlamentare, adottato come testo base dalla XI Commissione (Lavoro) (C. 1458, C. 1791, C. 1891, C. 2816, C. 3404 e C. 3483) in data 6 aprile 2022, reca disposizioni volte a favorire l'**inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica** attraverso la previsione di agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato le suddette donne, l'inserimento delle stesse nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza.

L'**articolo 1** indica le **finalità** del provvedimento, che intende favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, beneficiarie di interventi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio (di cui all'[art. 5-bis del D.L. 93/2013](#)).

Il richiamato D.L. n. 93/2013 reca, tra l'altro, disposizioni volte al contrasto della violenza di genere. In particolare, l'articolo 5-bis disciplina le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, ai quali la norma garantisce l'anonimato, prevedendo, tra l'altro, che essi siano promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) i predetti soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata. Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dai successivi **articoli 2, 3 e 3-bis**.

L'**articolo 2** inserisce le donne vittime di violenza di genere e domestica - come definite dal precedente articolo 1 - nell'ambito delle categorie protette ai fini del **collocamento obbligatorio al lavoro** attribuendo in loro favore una **quota di riserva** sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati. Tale quota è pari ad un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e ad una unità per quelli che occupano da 51 a 150 dipendenti (ex [art. 18, co. 2, L. 68/1999](#)). Inoltre, attribuisce ai **centri per l'impiego** il compito di **garantire la riservatezza dei dati** dei soggetti coinvolti adottando le opportune misure di protezione.

L'**articolo 3 estende in via strutturale a tutti i datori di lavoro privati** che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere e domestica il **contributo triennale** già riconosciuto alle cooperative sociali per le medesime assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2021. Il beneficio oggetto di estensione è quello di cui all'[art. 1, co. 220, della L. 205/2017](#) che riconosceva alle cooperative sociali, per le suddette assunzioni, un contributo **a titolo di sgravio delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale**. Analogamente a quanto previsto dal richiamato art. 1, co. 220, della L. 205/2017, anche l'articolo 3 in esame riconosce tale contributo per un periodo massimo di

trentasei mesi e entro determinati limiti di spesa, pari a 2,5 mln di euro per il 2022 e a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2023, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). Il presente articolo 3, infine, demanda ad **apposito decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione dello sgravio in esame, anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa.

L'**articolo 3-bis** introduce alcuni **benefici fiscali per le lavoratrici autonome** vittime di violenza di genere e domestica - come definite dal precedente articolo 1 – che avviano o riavviano un'attività di lavoro. In particolare:

- alle lavoratrici che avviano un'attività lavorativa è concessa un'**agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività** individuato in base ai codici Ateco;
- alle lavoratrici autonome che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita è riconosciuta la suddetta agevolazione e, **per cinque anni** e previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi da lavoro delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive **con aliquota al dieci per cento**.

Agli oneri derivanti da tali previsioni – pari a 5 mln di euro per il 2022 e a 10 mln di euro a decorrere dal 2023 - si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, co. 5, del D.L. 282/2004). Il presente articolo 3-bis, infine, demanda ad **apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** - di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione delle suddette agevolazioni fiscali.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle **materie di esclusiva competenza statale**: sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e); ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l); previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettera o).

Senato: Nota breve n. 398

Camera: Nota Questioni regionali n. 252

30 maggio 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione